



**Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020**  
**Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale**  
**della Regione del Veneto**

**COMPENDIO DEL QUADRO SANZIONATORIO NAZIONALE**

**INDICE**

Istruzioni per la lettura delle schede	pag. 3
Scheda 1 – Procedimenti autorizzativi	pag. 4
Scheda 2 – Forme di governo e trattamento	pag. 5
Scheda 3 – Divieto di conversione e di taglio a raso	pag. 6
Scheda 4 – Epoca di esecuzione dei tagli nei cedui	pag. 7
Scheda 5 – Sradicamento di piante e ceppaie	pag. 8
Scheda 6 – Rinnovazione dei boschi per mutarne la specie	pag. 9
Scheda 7 – Potatura di alberi in bosco	pag. 10
Scheda 8 – Taglio nei boschi in situazioni speciali	pag. 11
Scheda 9 – Difesa dei boschi dagli incendi	pag. 12
Scheda 10 – Resinazione	pag. 13
Scheda 11 – Raccolta dello strame	pag. 14
Scheda 12 – Raccolta dell'erba e taglio ed estirpazione dei cespugli	pag. 15
Scheda 13 – Raccolta del frutto e dei semi forestali	pag. 16
Scheda 14 – Raccolta dei prodotti secondari nei boschi	pag. 17
Scheda 15 – Alberi di Natale	pag. 18
Scheda 16 – Chiusura e apertura del pascolo nei boschi	pag. 19
Scheda 17 – Divieto di transito nei boschi chiusi al pascolo e nei vivai	pag. 20
Scheda 18 – Pascolo delle capre	pag. 21
Scheda 19 – Norme per i boschi danneggiati da fuoco, vento e altre avversità	pag. 22
Scheda 20 – Lotta antiparassitaria	pag. 23
Scheda 21 – Albo regionale imprese forestali	pag. 24
Scheda 22 - Taglio, allestimento e sgombero delle tagliate	pag. 25
Scheda 23 – Concentramento ed esbosco dei prodotti legnosi	pag. 26
Scheda 24 – Installazione di impianti a fune	pag. 28
Scheda 25 – Trasformazione dei boschi	pag. 29
Scheda 26 – Movimenti di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico	pag. 30
Scheda 27 – Lavorazione del terreno a coltura agraria	pag. 31
Scheda 28 – Sgrondo delle acque	pag. 32

Istruzioni per la lettura delle schede:

<b>N° scheda</b>	<b>Titolo dell'articolo delle PMPF di riferimento</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art.</b> _____	<i>Estratto del testo delle PMPF che descrive la natura dell'infrazione</i>		
<b>SANZIONE</b>			
<b>Norma nazionale di riferimento</b>	<i>Riferimenti sanzionatori della norma nazionale</i>		
VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
<b>Minimo previsto</b>	€ _____	<b>Doppio del minimo</b>	€ _____
<b>Massimo previsto</b>	€ _____	<b>Terzo del massimo</b>	€ _____

Eventuali note esplicative

<b>1</b>	<b>PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 6</b>	<p>Interventi selvicolturali di entità superiore ai 20 mc ed inferiore a 100 mc di legname nelle fustaie e di superficie superiore ai 2.000 mq ed inferiore a 2,5 ha nei cedui: <b>mancata presentazione della dichiarazione di taglio.</b></p> <p>Interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc di legname nelle fustaie e di superfici pari o superiori a 2,5 ha nei cedui: <b>mancata presentazione del progetto di taglio.</b></p> <p>Tagli atti ad assicurare l'efficienza e la sicurezza delle infrastrutture e dei manufatti e l'eliminazione di rischi per la pubblica incolumità: <b>mancata presentazione della dichiarazione di taglio.</b></p> <p>Esbosco di legname schiantato (in assenza di altro titolo autorizzativo): <b>mancata comunicazione di esbosco.</b></p>			
<b>SANZIONE</b>				
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	<p>Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).</p>			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975, che ha previsto l'aumento da un minimo di 20.000 lire ad un massimo di 200.000 lire. Successivamente l'art. 1 della L. n. 424/1984 quintuplica detti valori. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

<b>2</b>	<b>FORME DI GOVERNO E TRATTAMENTO</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 9</b>	Taglio effettuato in contrasto alle modalità di gestione selvicolturale indicate per ciascuna tipologia forestale.		
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relativi alla modalità dei tagli. ....		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>
			<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>
			<b>€ 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

**"L. 689/1981 - Art. 114. Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie"**

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.

Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50. **(comma così modificato dall'articolo 3, comma 64, legge n. 94 del 2009)**

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie."

<b>3</b>	<b>DIVIETO DI CONVERSIONE E DI TAGLIO A RASO</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 10</b>	Conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo in assenza di autorizzazione.  Taglio a raso senza autorizzazione.		
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alla modalità dei tagli;....		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

<b>4</b>	<b>EPOCA DI ESECUZIONE DEI TAGLI NEI CEDUI</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 11</b>	Taglio del bosco ceduo al di fuori del periodo consentito.		
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alla modalità dei tagli;....		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

**NOTA BENE:** Nel caso siano abbattute piante di modeste dimensioni, possono essere utilizzati i valori riportati nella tabella di cui all'Allegato A delle PMPF anche nel caso di terreni non sottoposti a vincolo idrogeologico, facendo riferimento ai valori espressi in quintali.

<b>5</b>	<b>SRADICAMENTO DI PIANTE E CEPPAIE</b>				
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>					
<b>PMPF art. 12</b>	Sradicamento di piante d'alto fusto e di ceppaie senza autorizzazione				
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>					
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per:				
	a) Ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;				
	VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 40,00</b>	
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 16,67</b>	
<b>SANZIONI IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>					
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.				
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>				
	<b>Nel caso siano stati provocati danni al suolo di natura idrogeologica:</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.				
	VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b> per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b> per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.



<b>6</b>	<b>RINNOVAZIONE DEI BOSCHI PER MUTARNE LA SPECIE</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF art. 13</b>	Cambio di specie senza autorizzazione. Lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni rilasciate dall'Autorità forestale.			
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>				
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alla modalità dei tagli;....			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.			
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>			
	<b>Nel caso siano stati provocati danni al suolo di natura idrogeologica:</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>€ 99,00</b>
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>		
		<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b>	per decara

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>7</b>	<b>POTATURA DI ALBERI IN BOSCO</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 14</b>	Potature eseguite in modo non conforme alle prescrizioni riportate e in epoca non consentita.		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: a) Ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti.		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO nel caso possa derivare il deperimento delle piante</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

<b>8</b>	<b>TAGLIO NEI BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI (boschi di protezione)</b>
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>	
<b>PMPF. art. 15</b>	Tagli che possono portare alla compromissione delle funzioni di tutela per le quali il bosco è stato vincolato (art. 16 della L.R. n. 52/1978).
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>	
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
<b>Vedi tabella Allegato A</b>	

<b>9</b>	<b>DIFESA DEI BOSCHI DAGLI INCENDI</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 16</b>	Accensione di fuochi a distanza inferiore ai 100 m dal bosco. Accensione di fuochi senza autorizzazione.			
<b>SANZIONE PER MANCATA AUTORIZZAZIONE</b>				
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO NEL CASO DI DANNO ALLE PIANTE</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.			
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975, che ha previsto l'aumento da un minimo di 20.000 lire ad un massimo di 200.000 lire. Successivamente l'art. 1 della L. n. 424/1984 quintuplica detti valori. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

<b>10</b>	<b>RESINAZIONE</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 17</b>	Resinazione effettuata in difformità alle prescrizioni dettate o priva di autorizzazione.		
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alla modalità dei tagli.</li> </ul>		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

<b>11</b>		<b>RACCOLTA DELLO STRAME</b>				
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>						
<b>PMPF. art. 18</b>	1. La raccolta dello strame (copertura morta o lettiera) è vietata nei boschi di nuova formazione e in quelli in corso di rinnovazione e comunque nei terreni a pendenza superiore al 50%. 2. Negli altri casi può essere consentita subordinatamente all'autorizzazione dell'Autorità forestale competente per territorio. 3. La raccolta dello strame potrà ripetersi nello stesso luogo non prima che sia trascorso almeno un decennio. 4. E' sempre vietata l'asportazione di terriccio.					
	<b>SANZIONE</b>					
	<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).				
		VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
<b>Minimo previsto</b>		<b>€ 51,00</b>		<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>	
<b>Massimo previsto</b>		<b>€ 516,00</b>		<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>	
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNI AL SUOLO</b>						
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.					
	VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)		
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b>	per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b>	per decara
<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>					
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNI ALLE PIANTE</b>						
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.					
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>					

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>12</b>	<b>RACCOLTA DELL'ERBA TAGLIO ED ESTIRPAZIONE DEI CESPUGLI</b>					
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>						
<b>PMPF. art. 19</b>	1) La raccolta dell'erba nei boschi deve farsi in modo da evitare lo strappo e la recisione del novellame e qualsiasi altro danno alla rinnovazione. 2) E' vietato il taglio e l'estirpazione di qualsiasi specie di arbusto senza l'autorizzazione dell'Autorità forestale competente per territorio.					
<b>SANZIONE PER MANCATA AUTORIZZAZIONE</b>						
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).					
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)			
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>		
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>		
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO AL SUOLO</b>						
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.					
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)			
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b>	per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b>	per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>				
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>						
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.					
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>					

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>13</b>	<b>RACCOLTA DEL FRUTTO E DEI SEMI FORESTALI</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 20</b>	Assenza di autorizzazione per la raccolta del frutto e di semi di piante forestali e non osservanza delle limitazioni imposte dall'Autorità forestale.		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo € 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo € 172,00</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.



<b>14</b>	<b>RACCOLTA DEI PRODOTTI SECONDARI DEI BOSCHI</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 21</b>	Danni al bosco a seguito della raccolta di prodotti secondari.		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo € 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo € 172,00</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
	<b>Vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

<b>15</b>	<b>ALBERI DI NATALE</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 22</b>	<p>Le piante, i rami o i cimali destinati al commercio degli alberi di Natale provenienti da boschi devono essere accompagnati da regolare permesso o contrassegno rilasciato dall'Autorità forestale competente, allo scopo di accertarne la provenienza da tagli legali.</p>			
<b>SANZIONE</b>				
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	<p>Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: ... (omissis)</p> <p>b) Ogni pianta, ramo o cimale destinato ad albero di Natale trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno regolamentare.</p>			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 16,67</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

<b>16</b>	<b>CHIUSURA E APERTURA DEL PASCOLO NEI BOSCHI</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF art. 23</b>	Pascolo eseguito in difformità alle prescrizioni evidenziate		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: ... (omissis) e) Ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
<b>Vedi tabella Allegato A</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>17</b>	<b>DIVIETO DI TRANSITO NEI BOSCHI CHIUSI AL PASCOLO E NEI VIVAI</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF art. 24</b>	Transito ed immissione di animali nei boschi preclusi al pascolo e nei vivai forestali.		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: ... (omissis) f) Ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.		
	VALORI EDITTALI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>
			<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>
			<b>€ 16,67</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
<b>Vedi tabella Allegato A</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>18</b>	<b>PASCOLO DELLE CAPRE</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF art. 25</b>	Pascolo eseguito in difformità alle prescrizioni evidenziate o privi di autorizzazione.		
<b>SANZIONE PER SOSTA NON CONSENTITA</b>			
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo € 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo € 172,00</b>
<b>SANZIONE PER MANCATA AUTORIZZAZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (**): per: ... (omissis) g) Ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNI ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.		
<b>vedi tabella Allegato A</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>19</b>	<b>NORME PER I BOSCHI DANNEGGIATI DA FUOCO, VENTO E ALTRE AVVERSITA'</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 26</b>	<p>Nei boschi danneggiati l'Autorità forestale competente per territorio può disporre il taglio delle piante, le succisioni delle ceppaie, i rinfoltimenti e quanto necessario per favorire la rigenerazione del bosco.</p>		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	<p>Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: ... (omissis)                      d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme e dei regolamenti relativi all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.</p>		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>
			<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>
			<b>€ 16,67</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art.3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>20</b>	<b>LOTTA ANTIPARASSITARIA</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 27</b>	<p>1) Quando in un bosco si sviluppa un'invasione di insetti o un'epidemia di funghi parassiti, il proprietario o il conduttore è obbligato a darne comunicazione all'Autorità forestale competente per territorio o agli Uffici municipali per quanto di rispettiva competenza.</p> <p>2) Il proprietario o conduttore del bosco è obbligato altresì ad attuare gli interventi ritenuti necessari dall'Autorità forestale e a permettere l'esecuzione delle prescrizioni emanate dall'Autorità medesima, ai sensi dell'art. 18 della legge forestale regionale.</p> <p>3) Per i castagneti invasi dal cancro della corteccia e dal male dell'inchiostro, l'Autorità forestale può ordinare il taglio e la riceppatura delle piante ammalate in qualsiasi numero e in qualsiasi stagione.</p>		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	<p>Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).</p>		
	VALORI EDITTALI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>
			<b>€ 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>
			<b>€ 172,00</b>
<b>SANZIONE PER CASTAGNETI NON TAGLIATI E NON RICEPPATI</b>			
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	<p>Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (**) per: ... (omissis)</p> <p>b) Ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in violazione alle norme dei regolamenti relativi alla lotta antiparassitaria.</p>		
	VALORI EDITTALI	PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>
			<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>
			<b>€ 16,67</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>21</b>	<b>ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 30</b>	Per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, le imprese devono essere iscritte all'Albo di cui all'art. 23 bis, comma 1, della L.R. n. 52/78, secondo la disciplina approvata dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 2 dell'articolo suddetto (DGR 296/2016 e ss.mm.ii).			
<b>SANZIONE</b>				
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.



<b>22</b>	<b>TAGLIO, ALLESTIMENTO E SGOMBERO DELLE TAGLIATE</b>		
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>			
<b>PMPF. art. 31</b>	Lavori di utilizzazione boschiva eseguiti in difformità a quanto previsto all'articolo 31 delle PMPF.		
<b>SANZIONE</b>			
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	<p>Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per:</p> <p>a) Ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alla modalità dei tagli;....(omissis)</p> <p>....</p> <p>d) Ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme e dei regolamenti relativi all'allestimento e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.</p>		
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo € 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo € 16,67</b>
<b>SANZIONE AGGIUNTIVA IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO CON DANNO ALLE PIANTE</b>			
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	<p>Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.</p>		
	<b>vedi tabella Allegato A</b>		

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e a "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

<b>23</b>	<b>CONCENTRAMENTO ED ESBOSCO DEI PRODOTTI LEGNOSI</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 32</b>	<p>1. Ferma l'osservanza delle disposizioni relative al trasporto del legname per via funicolare aerea e per fluitazione, l'esbosco dei prodotti deve farsi attraverso l'uso di strade, sentieri e piste forestali, per condotti e canali di avvallamento già esistenti, evitando il transito ed il ruzzolamento nelle parti di bosco recentemente utilizzate o in rinnovazione.</p> <p>2. Il rotolamento e lo strascico sono permessi soltanto dal luogo dove la pianta viene atterrata fino alla strada, condotto o canale di avvallamento, osservando le ulteriori prescrizioni eventualmente imposte dall'Autorità forestale.</p> <p>3. L'autorità forestale può disporre nei confronti del proprietario o conduttore del fondo il ripristino del bosco, mediante rinnovazione artificiale, nei luoghi adibiti alla movimentazione del legname, qualora non ritenga di conservare per future utilizzazioni le vie di esbosco aperte.</p>			
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>				
<b>L. 950/1967 art. 2</b>	<p>Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*), per:</p> <p>a) ogni pianta o ceppaia abbattuta in contrasto con le norme dei regolamenti relative alle modalità dei tagli; ... (omissis)</p> <p>b)</p> <p>d) ogni ara o sua frazione in caso di inosservanza delle norme e dei regolamenti relativi all'allestimento e e sgombero delle tagliate e al ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.</p>			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 40,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 16,67</b>
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	<p>Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.</p>			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b>
		per decara		per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	<b>Terzo del Massimo</b>	<b>€ 137,72</b>
		per decara		per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>		

<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.
	<b>vedi tabella Allegato A</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti "a € 20" e "a € 50".

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>24</b>	<b>INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FUNE</b>			
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>				
<b>PMPF. art. 34</b>	<p>a. L'impianto deve essere utilizzato esclusivamente per le attività del cantiere forestale.</p> <p>b. L'impianto non comporta l'installazione di manufatti ed opere fisse soggette a normativa urbanistico/edilizia e viene rimosso a chiusura del cantiere.</p> <p>c. La fune dell'impianto non deve superare l'altezza degli alberi immediatamente prospicienti la linea aerea e non deve arrecare ostacolo al volo operativo o da diporto.</p> <p>d. L'impianto non deve interferire con strade aperte al pubblico transito, linee elettriche e teleferiche, case o altre costruzioni che possano condizionarne l'esercizio.</p> <p>e. L'impianto non deve comportare l'installazione di funi, su suolo nudo, ad una altezza dal piano campagna superiore a 15 m.</p> <p>f. Nei casi di attraversamento di valli o torrenti, l'impianto deve conservare un idoneo franco idraulico e non deve interferire, in alcun modo, con il regolare regime delle acque e con la stabilità delle sponde.</p>			
<b>SANZIONE</b>				
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	<p>Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).</p>			
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

<b>25</b>	<b>TRASFORMAZIONE DEL BOSCO IN ALTRA QUALITA' DI COLTURA E DEI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE</b>				
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>					
<b>PMPF art. 36</b>	Trasformazione di boschi in altra qualità di coltura e dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione senza la necessaria autorizzazione.				
<b>SANZIONE IN TERRENI NON SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>					
<b>L. 950/1967 art. 1</b>	Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000 (*) per: ... (omissis) b) Ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in violazione ai suddetti regolamenti;				
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)		
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 20,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 40,00</b>	
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 50,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 16,67</b>	
<b>SANZIONE IN TERRENI SOTTOPOSTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>					
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, tagliano o danneggiano piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.				
	<b>vedi tabella Allegato A</b>				
	<b>da applicare nel caso siano stati provocati danni al suolo di natura idrogeologica</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.				
	VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b> per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b> per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>			

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 114, comma 2, della L. n. 689/1981. Con L. n. 94/2009 (art. 3, comma 64) le parole "a lire 4.000" e "a lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "a € 20" e "a € 50".

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>26</b>	<b>MOVIMENTI TERRA IN AREA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO</b>					
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>						
<b>PMPF art. 37</b>	<p>Ai soli fini del vincolo idrogeologico, qualsiasi opera od intervento che comporti movimento di terra è subordinato alla presentazione di una dichiarazione all'Autorità forestale competente per territorio, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del RD n. 1126/1926, fermo restando quanto dettato dall'art. 15 della legge forestale regionale.</p>					
<b>SANZIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE</b>						
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	<p>Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).</p>					
VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)			
<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>		<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>		
<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>		<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>		
<i>Sanzione nel caso siano stati provocati danni di natura idrogeologica o compromissione di piante in piedi</i>						
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	<p>Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.</p>					
<b>vedi tabella Allegato A</b>						
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	<p>Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.</p>					
VALORI EDITTALI			PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)			
<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b>	per decara	
<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b>	per decara	
<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>					

(\*) La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>27</b>	<b>LAVORAZIONE DEL TERRENO A CULTURA AGRARIA</b>				
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>					
<b>PMPF art. 38</b>	Pratica in uso per la lavorazione del suolo che comporta conseguenze contrarie alle finalità di cui all'art. 1 della legge forestale regionale, a causa ad esempio della scarsa consistenza o dell'eccessiva pendenza del terreno. Mancata osservanza delle prescrizioni atte a favorire la regimazione delle acque, a conservare la stabilità del suolo e a controllare i fenomeni di trasporto delle terre.				
<b>Da applicare solo nel caso siano stati provocati danni di natura idrogeologica</b>					
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (*), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.				
		VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)	
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b> per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b> per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>			

(\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.

<b>28</b>	<b>SGRONDO DELLE ACQUE</b>				
<b>NATURA DELL'INFRAZIONE</b>					
<b>PMPF art. 39</b>	Acque di ruscellamento superficiale derivanti dalla realizzazione di interventi in aree sottoposte a vincolo idrogeologico non regimate.				
<b>SANZIONE PER MANCATA DICHIARAZIONE</b>					
<b>L. 950/1967 art. 3</b>	Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000 (*).				
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)		
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 51,00</b>	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 102,00</b>	
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 516,00</b>	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 172,00</b>	
<i>Da applicare solo nel caso siano stati provocati danni di natura idrogeologica o compromissione di piante in piedi</i>					
<b>RDL 3267/23 art. 26</b>	Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17, taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma secondo dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria, dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso salvo gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.				
	<b>vedi tabella Allegato A</b>				
<b>RDL 3267/23 art. 24</b>	Il proprietario o possessore di terreni vincolati, il quale non osserverà le norme emanate dal Comitato forestale per l'applicazione dell'art. 7, e quelle relative alle modalità della soppressione ed utilizzazione dei cespugli ed alle modalità dei lavori di dissodamento nei terreni saldi e della lavorazione del suolo nei terreni a coltura agraria, di cui all'art. 8, incorrerà nella sanzione amministrativa da lire 96.000 a lire 800.000 per ogni decara di terreno, non mai però inferiore a lire 320.000 (**), e considerandosi come decara intera una frazione di decara, ed avrà l'obbligo di compiere i lavori impostigli dal Comitato entro il termine da questo stabilito.				
	VALORI EDITTALI		PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA (ART. 16 L. 689/81)		
	<b>Minimo previsto</b>	<b>€ 49,58</b>	per decara	<b>Doppio del minimo</b>	<b>€ 99,00</b> per decara
	<b>Massimo previsto</b>	<b>€ 413,17</b>	per decara	<b>Terzo del massimo</b>	<b>€ 137,72</b> per decara
	<b>Minimo in ogni caso</b>	<b>€ 165,00</b>			

(\*)La misura della sanzione è stata così elevata dall'art. 11 della L. n. 47/1975 e successivamente dall'art. 1 della L. n. 424/1984. La conversione in € avviene ai sensi del D.lgs n. 213/1998.

(\*\*) La sanzione originaria dell'ammenda è stata depenalizzata dall'art. 32 della L. n. 689/1981, e così elevata dall'art. 1 della L. n. 424/1984.